

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-OVEST UFFICIO MOTORIZZAZIONE DI BERGAMO

Prot. n.

All'impresa AUTOTRASPORTI CAPOFERRI VITTORIO DI CAPOFERRI CRISTIAN E MATTIA SNC

Oggetto: Iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071;

Visto il D.D. 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

Visto il D.P.C.M. 8 gennaio 2015;

Visto il Decreto legislativo 21 novembre 2005, n.284;

Vista la domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi presentata in data 17/02/2022;

Visti i risultati dell'istruttoria svolta:

SI DISPONE

l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi della sottoindicata impresa

AUTOTRASPORTI CAPOFERRI VITTORIO DI CAPOFERRI CRISTIAN E MATTIA SNC VIA BRUGALI , 7 - 24060 ADRARA SAN MARTINO, BG 04581820166

al n. BG/1158906/G posizione meccanografica E4799Z con decorrenza dal 05/04/2022. La predetta iscrizione viene rilasciata ai fini dello svolgimento dell'attività con veicoli senza limiti di massa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, oppure, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, con decorrenza per tutti dalla data di notifica o comunicazione o piena conoscenza di esso.

Data 05/04/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Dr. Ing. T. Arag



COMUNITÀ EUROPEA

N. 032126

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18/10/78, n. 625.

(1)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE, PER LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

LICENZA N. 00101935

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza (²)

CRISTIAN E MATTIA SNC

VIA BRUGALI 7

24060 ADRARA SAN MARTINO (BG)

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari:	
La presente licenza è valida dal	al
Rilasciata a,	il
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE (2)	



⁽¹) Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

⁽²⁾ Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

⁽³⁾ Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:

- il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
- da uno Stato membro verso un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,
- tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.

Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, la presente licenza è valida per la parte di percorso nel territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico o di scarico soltanto dopo la conclusione tra la Comunità e il paese terzo in questione dell'accordo necessario ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.

La presente licenza è personale e non è cedibile.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata possono ritirarla, in particolare qualora il titolare:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo (¹). Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

⁽¹) Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

LOY 88 CAD



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'SOSTENIBILI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST

Ufficio Motorizzazione Civile di Bergamo e sezioni coordinate di Como, Lecco e Varese Via M. L. King, 2 – 24127 Bergamo Tel. 035/4325911



Certificato di Autorizzazione all'Esercizio alla Professione di trasportatore su strada di Merci ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Si certifica che l'impresa:

AUTOTRASPORTI CAPOFERRI VITTORIO DI CAPOFERRI CRISTIAN E MATTIA SNC con iscrizione all'Albo Autotrasportatori BG1158906G con sede legale in VIA BRUGALI 7, 24060 ADRARA SAN MARTINO, BERGAMO e con codice fiscale / partita IVA 04581820166

è autorizzata, ai sensi dell'art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009, all'esercizio della professione di trasportatore su strada di MERCI ed è iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25.11.2011, n. 291, con n. M0144300 in data 27/04/2022

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Data 27/04/2022

irma del responsabile del procedimento